



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Marco VILLANI	Presidente f.f. (relatore)
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2017 del Comune di **Lettopalena (CH)**.

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali*



e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione n. 119/2017/INPR adottata da questa Sezione regionale di controllo in data 13 luglio 2017 con la quale è stato approvato *"l'approccio metodologico ... e i relativi criteri di selezione prioritaria degli enti locali, ai fini della pianificazione delle attività di controllo da effettuarsi avvalendosi delle relazioni trasmesse dagli Organi di revisione, ai sensi delle vigenti disposizioni"*;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

vista la deliberazione n. 5/2019/INPR del 7 febbraio 2019 con la quale la Sezione ha ritenuto di fissare, alla data del 30 marzo 2019, il termine ultimo per la redazione e l'invio, da parte degli Organi di revisione degli enti locali, dei questionari sul rendiconto 2017, ai sensi all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), successivamente prorogato al 30 aprile 2019, con deliberazione dell'11 aprile 2019, n. 44/2019/INPR;

vista la deliberazione n. 16/2019/INPR, del 14 febbraio 2019, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2019"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6;

esaminata la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2017 del Comune di **Lettopalena (CH)**, acquisito mediante il sistema Con.Te in data 12 aprile 2019, protocollo n. 1865;

vista la nota istruttoria del 19 giugno 2019, protocollo n. 2688, trasmessa al Sindaco del Comune di Lettopalena (CH), al Responsabile del servizio finanziario e all'Organo di revisione, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito all'esame sul rendiconto 2017;



vista la nota del Comune di Lettopalena (CH) del 19 giugno 2019, acquisita al ns. protocollo n. 2741, in data 20 giugno 2019, con la quale ha fornito le controdeduzioni alla nota istruttoria citata;

vista la seconda nota del Comune di Lettopalena (CH) del 31 luglio 2019, acquisita al ns. protocollo n. 3179, in pari data, con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti e sono stati trasmessi i documenti richiesti per le vie brevi;

vista l'ordinanza del 23 settembre 2019, n. 38/2019, successivamente integrata con l'ordinanza dell'8 ottobre 2019, n. 41/2019, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;


udito il relatore, Consigliere Marco VILLANI;

FATTO E DIRITTO

L'articolo 148-*bis* del Tuel ha attribuito più incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Nei casi più gravi, la Sezione ha la possibilità di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli Enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005 e l'articolo 148-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174/2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto,



da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma 3 del Tuel, il controllo finanziario si dimostra comunque funzionale a segnalare agli Enti problematiche contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana gestione finanziaria.

Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2017 del Comune di **Lettopalena (CH)**, l'Organo di revisione, nell'apposita relazione, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità.

Il monitoraggio ha focalizzato l'attenzione sulla gestione di parte corrente, sull'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, sulla gestione della liquidità, nonché, sull'evoluzione del risultato di amministrazione.

All'esito dell'istruttoria svolta, si osserva che l'Ente presenta un fondo cassa finale positivo (euro 274.534¹), che non ricorre ad anticipazioni di tesoreria né ad anticipazioni di liquidità e che chiude l'anno esaminato con un avanzo di amministrazione² di euro 334.967, che dopo gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente, determina una parte disponibile di euro 302.659.

In merito agli accantonamenti effettuati dall'Ente si evidenzia l'accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per euro 23.657 e la presenza di "Altri accantonamenti" per euro 6.774, così suddivisi: euro 735 per indennità di fine mandato del sindaco ed euro 6.039 per un trasferimento per protocollo di intesa BIM relativo ai sovra canoni della gestione della centrale idroelettrica ricadente nel bacino imbrifero montano (BIM) Sangro. In relazione alle modalità di calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) la Sezione, con nota istruttoria del 19 giugno 2019, prot. n. 2688, ha chiesto al Comune di specificare i criteri utilizzati per la selezione dei crediti di dubbia e difficile esazione da far



¹ L'Organo di revisione comunica che dal conto del tesoriere non risulta la presenza di cassa vincolata (cfr. pag. 7 della relazione).

² Si osserva che l'Ente presenta, dopo il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, un risultato di amministrazione positivo e pari ad euro 134.418, che, dopo gli accantonamenti previsti per legge, si traduce in una parte disponibile di euro 117.341.

concorrere al calcolo dell'accantonamento al FCDE e la trasmissione del prospetto di calcolo del FCDE, a rendiconto, per l'esercizio 2017.

L'Ente, con nota di riscontro del 19 giugno 2019, acquisita al ns. prot. n. 2741 del 20 giugno 2019, ha precisato che *"Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari ad euro 23.656,56 è stato determinato attraverso il metodo analitico come meglio dettagliato nell'allegato prospetto"*, che corrisponde al totale accantonato come complemento a 100 della media semplice delle riscossioni degli ultimi 5 anni delle entrate, considerate dall'Ente, di dubbia e difficile esigibilità.

Riguardo al FCDE si osserva un accantonamento maggiore rispetto a quanto preventivato nel bilancio di previsione 2017 (euro 16.554).

Non risultano, invece, accantonate quote per fondo rischi contenzioso, per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze sfavorevoli all'Ente. La Sezione, concordemente con l'Organo di revisione (cfr. relazione sul rendiconto di gestione 2017, pag. 13), invita il Comune ad una attenta valutazione delle procedure pendenti e degli eventuali oneri derivanti da un esito sfavorevole delle stesse.

Alla luce del quadro sopra riportato, è emersa la necessità di attuare un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità, in special modo di quello del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), la cui adeguata quantificazione è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

Dall'esame congiunto del questionario e della relazione dell'Organo di revisione relativi all'annualità analizzata, sono emerse le seguenti criticità:

1. al 31.12.2017 si rileva la presenza di un'elevata consistenza di residui sia attivi (euro 1.427.910,93) sia passivi (euro 1.340.968,34). L'Ente, con la nota di risposta su indicata, ha specificato che *"con riferimento alla presenza di elevati residui attivi e passivi, si rileva come essi siano riconducibili prevalentemente alla fisiologica gestione dell'impianto fotovoltaico dell'Ente"*.

Alla luce del quadro sopra riportato, la Sezione si riserva di controllare, nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, prestando particolare attenzione alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento degli stessi da parte dell'Ente soprattutto in termini di capacità di incasso dei crediti, nonché alle reimputazioni agli anni successivi;

2. l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto di gestione 2017, a pag. 19, comunica che sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, ma non indica l'importo di tali debiti. Si è ritenuto necessario, pertanto, chiedere chiarimenti, e l'Organo di revisione, nella nota di riscontro precedentemente indicata, ha dichiarato che *"...con riferimento al Rendiconto 2017, non vi sono debiti fuori bilancio e, pertanto, la formulazione espressa nella propria Relazione risulta essere non corretta"*.



Si rileva, inoltre, la mancata trasmissione, nei termini, alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, della deliberazione relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni³ pubbliche possedute, al 31 dicembre 2017, ex art. 20, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dal d.lgs. n. 100/2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un adempimento per l'Ente, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione delle Sez. aut. n. 19 del 2017.

Si osserva, poi, che il Comune di Lettopalena ha provveduto, in data 31 luglio 2019, alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2017, e, in data 21 giugno 2019, all'invio delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2018, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138/2011.

Il Comune di Lettopalena (CH), ha comunicato, anche, di non aver adottato un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 267/2000.

Si richiama, al riguardo, la deliberazione n. 77/2019/VSG del 3 aprile 2019 della Sezione regionale di Controllo della Campania, che ha sottolineato come *"...le spese di rappresentanza, in quanto non necessarie, sono da considerarsi come recessive rispetto ad altre voci di spesa pubblica e, soprattutto, sono sottoposte a specifici vincoli di contenimento (in questo senso, l'articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010)"* e ancora *"Il Regolamento delle spese di rappresentanza, nel garantire la trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, costituisce, infatti, attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione ed ha lo scopo di: a) garantire il contenimento della spesa pubblica; b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile; c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza"*.



È, quindi, opportuno, che l'Ente adotti uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza.

Si osserva, poi, che il Comune di Lettopalena, con nota del 29 luglio 2019, acquisita al ns. prot. n. 3165 del 30 luglio 2019, e con nota del 2 agosto 2019, acquisita al ns. prot.

³ Il Comune di Lettopalena (CH) detiene tre partecipazioni societarie dirette:

- pari all'1,20% nella Società Abruzzese Servizio Idrico Integrato S.p.a. (S.A.S.I. S.p.a.) il cui oggetto sociale è la gestione del servizio idrico;
- pari all'1,20% nella società Infrastrutture Servizi S.r.l. (I.S.I. S.r.l.) società in liquidazione;
- pari allo 0,32% nella società ECO.LAN S.p.a. il cui oggetto sociale è la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Con piano di revisione straordinario delle partecipazioni adottato con deliberazione consiliare n. 33 del 28 settembre 2017, ha preso atto che la I.S.I. S.r.l., con verbale dell'assemblea straordinaria del 22.12.2014, è stata messa in liquidazione ed ha stabilito di mantenere le partecipazioni in S.A.S.I. S.p.a. e ECO.LAN S.p.a..

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29 dicembre 2019 l'Ente ha provveduto alla revisione periodiche delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, deliberando che *"la revisione periodica effettuata prevede, quale misura di razionalizzazione che siano concluse le procedure di liquidazione della società I.S.I. S.r.l. in liquidazione"*.

n. 3202, in pari data, ha segnalato l'impossibilità di regolare svolgimento del Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione della delibera di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del d.lgs. n. 267/2000, a causa della vacanza della figura del Segretario comunale, nonostante l'inoltro, alla competente Sezione dell'Albo dei Segretari, della richiesta di individuazione di un Segretario disponibile ad espletare l'incarico. Tale carenza è diffusa nel sistema delle autonomie locali e necessita di pronte ed adeguate azioni correttive per garantire trasparenza, legittimità ed efficacia dell'azione amministrativa.

La Sezione evidenzia, infine, che il Comune in esame presenta un indice di tempestività dei pagamenti pari a 67,97⁴. Al riguardo l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2017, comunica di aver "verificato l'adozione da parte dell'Ente delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti". Questa Sezione, pertanto, invita l'Ente ad implementare tali misure al fine di accelerare e ricondurre nei termini le procedure di pagamento.

A conclusione degli accertamenti istruttori sul rendiconto 2017 del Comune di Lettopalena (CH)

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità/irregolarità sopra evidenziate.

Per l'effetto:

- l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte alla puntuale verifica della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità e al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

DISPONE

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Lettopalena (CH).




⁴ Dato reperito sulla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2019.

Il Presidente relatore

Marco VILLANI



Depositata in Segreteria il **17 OTT. 2019**

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARIA

